

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	217
ALLEGATO 1 (<i>Riformulazioni degli emendamenti alla proposta di parere dei relatori</i>)	222
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	223

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Atto n. 513.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita il rappresentante del Governo a esprimersi sull'emendamento Causi 1.7, confermando

o modificando il parere formulato nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Roberto CECCHI dichiara di confermare il parere di remissione alla Commissione formulato nella seduta di ieri relativamente all'emendamento Causi 1.7. Osserva, infatti, che nello schema di decreto legislativo presentato dal Governo si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012, con il quale si è stabilito che siano erogati direttamente a Roma capitale i finanziamenti statali relativi agli interventi speciali e ai livelli essenziali delle prestazioni in tutte le materie diverse dalla sanità. L'emendamento Causi 1.7 sostituisce interamente il citato comma 3, che pertanto viene espunto dall'ordinamento. Al tempo stesso introduce una previsione di tenore del tutto diverso e di ambito molto più circoscritto, in quanto si propone l'erogazione diretta esclusivamente dei finanziamenti statali relativi al settore del trasporto pubblico locale. Evidenza altresì che l'emendamento prevede espressamente che la determinazione della quota di risorse spettante a Roma capitale abbia luogo previa intesa

del Governo con la Regione Lazio, oltre che con Roma capitale. Ritiene che tale previsione sia idonea a tutelare la competenza concorrente riconosciuta dalla Costituzione alle regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica. Per quanto concerne il merito dell'emendamento, sottolinea altresì che non si possano trascurare i rilievi espressi dalla Corte dei conti in una propria relazione sulla gestione del trasporto locale a Roma e, in particolare, del trasporto metropolitano, con i quali sono stati evidenziati i gravi ritardi nell'erogazione dei finanziamenti delle opere, con pesanti conseguenze anche in termini di costi che il Comune ha dovuto sostenere. Per le ragioni illustrate conferma pertanto il parere con cui il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento Causi 1.7.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, giudica che le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo non possano considerarsi in alcun modo soddisfacenti. Il riferimento alla Corte dei conti non giustifica il fatto che il Governo modifichi radicalmente la posizione assunta al momento dell'adozione dello schema di decreto, nel quale si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61. Nel merito dell'emendamento Causi 1.7, rileva che la previsione di un'intesa tra Stato, Regione Lazio e Comune di Roma sulla determinazione della quota di risorse spettante al Comune per il trasporto pubblico locale pone sullo stesso piano enti che, in relazione alla materia in oggetto, non sono equiordinati, dal momento che la Costituzione attribuisce alle regioni il compito di assegnare ai comuni i finanziamenti relativi allo svolgimento delle funzioni ordinarie. Per questo motivo, come già osservato nella seduta di ieri, ribadisce la propria convinzione che l'approvazione dell'emendamento Causi 1.7 non potrà che produrre l'effetto di prolungare il contenzioso già promosso dalla Regione Lazio di fronte alla Corte costituzionale. In ogni caso, l'atteggiamento assunto dal Governo, palesemente in contrasto con l'impostazione dello

schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo stesso alle Camere, lo induce a confermare in modo irrevocabile la propria decisione, già preannunciata nella seduta di ieri, di rimettere al Presidente l'incarico di relatore.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), *relatore*, nel richiamare le scelte politiche da lui assunte negli ultimi giorni, che lo hanno portato ad aderire al progetto a sostegno del presidente Monti e, di conseguenza, a dissociarsi dal gruppo del Partito democratico, pur confermando la propria lealtà, fino al compimento della legislatura, nei confronti di tale gruppo, ritiene opportuno, anche per quanto lo riguarda, rimettere l'incarico di relatore.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ribadisce il vivo rammarico, già espresso nella seduta di ieri, per la decisione del senatore Franco. Esprime parimenti rammarico anche nei confronti di quanto dichiarato dal senatore D'Ubaldo. Ritiene peraltro che la Commissione debba portare a compimento l'esame dello schema di decreto legislativo. Pertanto propone di sospendere brevemente la seduta per individuare due nuovi relatori sul provvedimento.

La seduta, sospesa alle 9.20, è ripresa alle 9.25.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nomina relatori sullo schema di decreto legislativo in esame, in sostituzione del senatore D'Ubaldo e del senatore Franco, il senatore Walter Vitali e il deputato Beatrice Lorenzin.

Avverte che il deputato Causi, relativamente all'emendamento 1.7, di cui è primo firmatario, ha proposto una riformulazione di carattere formale, nel senso di inserire, per quanto concerne il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, il riferimento all'articolo 16-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modi-

ficazioni. Avverte altresì che il deputato Leo ha precisato che il riferimento all'articolo 1-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contenuto nel comma 1-*ter* del proprio emendamento 1.4, deve intendersi all'articolo 5, comma 1-*bis*, della medesima legge (*vedi allegato 1*).

Invita quindi i relatori a esprimere il proprio parere sugli emendamenti, confermando o modificando il parere espresso dai relatori che hanno rimesso l'incarico.

Il deputato Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, in primo luogo conferma la proposta di parere già formulata. Per quanto concerne gli emendamenti presentati con riferimento a tale proposta, conferma il parere favorevole sugli emendamenti Causi 1.1 e 1.5, rimettendosi alla Commissione per i restanti emendamenti.

Il senatore Walter VITALI (PD), *relatore*, concorda con i pareri formulati dal deputato Lorenzin.

Il sottosegretario Roberto CECCHI conferma i pareri già espressi nella seduta di ieri.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che si considerano recepiti nella proposta di parere dei relatori sullo schema di decreto legislativo gli emendamenti sui quali i relatori stessi si sono espressi in senso favorevole. Si procederà quindi alla votazione dei restanti emendamenti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Leo 1.2 e Causi 1.3.

Approva quindi l'emendamento Leo 1.4, come riformulato.

Il deputato Marco CAUSI (PD), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.6, di cui è primo firmatario.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), rileva che i voti espressi finora dalla Commissione e la presumibile approvazione del successivo emendamento Causi 1.7 confermano pienamente le ragioni che lo

hanno indotto a rassegnare le dimissioni dall'incarico di relatore. Osserva che il testo del decreto legislativo, come risultante dal recepimento del parere che la Commissione si accinge ad esprimere, recherà diverse disposizioni di carattere incostituzionale, che inevitabilmente si tradurranno in ulteriore contenzioso di fronte alla Corte. Ciò era accaduto già in sede di approvazione del decreto legislativo n. 61 e si è ripetuto con lo schema di decreto legislativo correttivo in esame, per quanto quest'ultimo avesse una portata molto più circoscritta. Esprime pertanto profondo rammarico per il fatto che anche in questa occasione il Governo e la Commissione si siano dimostrati incapaci di definire un quadro normativo che assicurasse rapporti ordinati tra lo Stato, la Regione e il Comune di Roma. Anche con riferimento all'emendamento Leo 1.4, già posto ai voti e approvato dalla Commissione, rileva che esso attribuisce al Sindaco di Roma, senza limitazioni temporali, salvo l'esplicita revoca dello stato di emergenza, poteri straordinari di cui non si comprendono né il fondamento giuridico, né le ragioni. Si tratta pertanto di un'attribuzione illegittima e inopportuna, che crea un'evidente condizione di disparità rispetto ai sindaci di tutti gli altri comuni italiani. Esprime stupore e delusione per il fatto che simili emendamenti siano approvati grazie alla acquiescenza del Governo e in virtù di un evidente accordo tra il gruppo del Popolo della Libertà e quello del Partito Democratico, che l'astensione di quest'ultimo sull'emendamento Leo 1.4 non è sufficiente a mascherare. Ritiene che le votazioni della seduta odierna costituiscano una brutta conclusione dell'attività svolta dalla Commissione nel corso della legislatura. Ribadisce, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Causi 1.7.

Il deputato Maurizio LEO (Pdl), richiamando le argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo in apertura di seduta, sottolinea che l'emendamento Causi 1.7 permette di superare problematiche oggettive, dovute al ritardo nell'ero-

gazione dei finanziamenti spettanti al Comune, che hanno causato notevoli difficoltà di ordine contabile, anche per quanto concerne i rapporti tra il Comune e l'ATAC, e pesanti costi aggiuntivi. Per questo esprime il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Causi 1.7.

La Commissione approva quindi l'emendamento Causi 1.7, come riformulato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, essendo concluso l'esame degli emendamenti presentati, avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione della proposta di parere favorevole dei relatori, come risultante dagli emendamenti accolti o approvati nel corso della seduta.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene che sia necessario formulare al Governo un pressante invito a non accogliere, in sede di approvazione definitiva del decreto legislativo, le condizioni contenute nel parere della Commissione e, conformemente alle procedure previste dalla legge n. 42 del 2009, a ritrasmettere il testo alle Camere, rendendo comunicazione e illustrando le ragioni del mancato accoglimento. Giudica infatti che le modifiche e integrazioni al testo dello schema di decreto legislativo inserite nel parere che la Commissione si accinge ad approvare configurino misure di carattere incostituzionale, che attribuiscono al Comune di Roma poteri e privilegi anomali e che inevitabilmente indurranno la Regione a impugnare anche questo decreto legislativo, in quanto lesivo delle proprie competenze. Osserva peraltro che si tratta di emendamenti che si dimostreranno non idonei a produrre gli effetti attesi dai presentatori degli emendamenti stessi. Ribadisce quindi il voto convintamente contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, come risultante dagli emendamenti accolti o approvati.

Il deputato Marco CAUSI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, segnala

che il proprio gruppo ha valutato in modo favorevole già lo schema di decreto adottato dal Governo, che reca opportuni interventi correttivi concernenti il patto di stabilità interno e le competenze dell'Avvocatura comunale rispetto al contenzioso in cui è coinvolta la gestione commissariale per il piano di rientro dal debito. Ha invece espresso perplessità sull'abrogazione, contenuta nello schema di decreto, del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61. Ricorda di aver presentato per queste ragioni un emendamento soppressivo di tale abrogazione e un secondo emendamento con cui si riformulava interamente il testo del comma 3. Si è giunti pertanto all'approvazione di un nuovo testo del comma 3, che non reca disposizioni generali e di principio in ordine alle modalità di finanziamento di tutti i livelli essenziali delle prestazioni di competenza del Comune, ma interviene in modo puntuale sul finanziamento del trasporto pubblico locale. Esclude in ogni caso che tali disposizioni possano essere giudicate incostituzionali. Ritiene invece che esse possano avere un'utile incidenza al fine di rendere più tempestiva l'erogazione al Comune di Roma dei finanziamenti ad esso spettanti per la gestione di servizi fondamentali come quelli del trasporto locale. Più in generale reputa che il testo del decreto legislativo come risultante dalle modifiche e integrazioni contenute nel parere che la Commissione si accinge ad approvare risulti migliorato e rafforzato rispetto al testo iniziale dello schema trasmesso dal Governo. Preannuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo. Osserva peraltro che rimarrà alla prossima legislatura il compito di pervenire ad una definizione organica e stabile dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), riprendendo gli argomenti già svolti nel proprio precedente intervento, ribadisce il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, come modificata e integrata sulla base dell'esito dell'esame da parte della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere dei relatori, come risultante dagli emendamenti accolti o approvati nel corso della seduta.

La Commissione approva la proposta di parere dei relatori, come risultante dagli emendamenti accolti o approvati nel corso della seduta (*vedi allegato 2*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, prima di concludere la seduta esprime un sincero e vivo apprezzamento e ringraziamento nei confronti di tutti i componenti della Commissione e di tutti i gruppi parlamentari che ne hanno fatto parte, per l'imponente lavoro svolto nel corso della legislatura. Osserva che da tale lavoro è venuto un contributo determinante nella definizione delle modalità di attuazione del federalismo fiscale. Auspica quindi che il percorso avviato e portato avanti possa continuare nella prossima legislatura, in modo da pervenire ad un assetto appropriato e funzionante dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali, di cui il Paese ha assolutamente bisogno. Esprime altresì un ringraziamento ai vari rappresentanti del Governo che hanno partecipato ai lavori della Commissione e, in particolare, al sottosegretario Cecchi che, anche oltrepassando i confini della sfera di competenza del proprio Ministero, ha offerto una collaborazione importante e fattiva all'esame di quest'ultimo provvedimento. Desidera infine ringraziare gli uffici della Camera per l'impegno e la competenza con cui hanno fornito supporto e assistenza ai lavori della Commissione.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ribadisce la richiesta, già rivolta alla Presidenza in precedenti occasioni, di sollecitare SOSE e IFEL a trasmettere alla Commissione una puntuale rendicontazione delle modalità di impiego delle risorse specificamente destinate a tali strut-

ture per le attività di determinazione dei fabbisogni e costi *standard*.

Il senatore Walter VITALI (PD) esprime a sua volta, a nome di tutti i membri della Commissione, un vivo e sentito ringraziamento al Presidente per l'equilibrio, la competenza e la capacità di confronto con cui ha costantemente condotto i lavori della Commissione. Anche a suo avviso l'attività svolta dalla Commissione, per quanto ampia e importante, non può ritenersi compiuta, anche a causa della crisi che ha reso necessaria l'adozione con provvedimenti di urgenza di misure dall'impatto finanziario molto pesante. Auspica pertanto che con la prossima legislatura si realizzi e divenga operativa un'architettura dei rapporti finanziari tra i diversi livelli istituzionali di governo che è indispensabile per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e, più in generale, per la crescita del Paese.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) si associa nel ringraziamento al Presidente, ai membri della Commissione e agli uffici della Camera per l'attività parlamentare svolta nell'ambito della Commissione, che ha rivestito, particolarmente in alcune fasi della legislatura, un rilievo, dal punto di vista politico e normativo, essenziale e, che, sotto il profilo personale, ha altresì rappresentato un'esperienza di straordinario valore formativo. Auspica che i risultati dell'attività della Commissione possano essere recuperati e completati nella prossima legislatura, senza essere stravolti o vanificati dai ripetuti interventi di recente adottati al di fuori della legge delega, in decreti-legge o, da ultimo, nel disegno di legge di stabilità.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che il parere approvato dalla Commissione sarà trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. (Atto n. 513).

**RIFORMULAZIONI DEGLI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEI RELATORI**

(vedi seduta del 18 dicembre 2012)

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma capitale durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.

1-*ter*. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale, di cui al precedente comma, permane sino al momento in cui, al venimento dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con

le modalità previste dal medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992. » »

1.4 (nuova formulazione). Leo.

Inserire la seguente condizione:

All'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è sostituito dal seguente:

«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è altresì determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota di cui al periodo precedente sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse di cui al presente comma sono erogate direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. » »

1. 7. (nuova formulazione) Causi.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. (Atto n. 513).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso »;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, sia inserito il seguente:

«1-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino

modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. » »;

c) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, sia inserito il seguente:

«1-quater. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma capitale durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.

1-ter. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale di cui al precedente comma permane sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con le modalità previste dal medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992. » »;

d) all'articolo 1, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo è inserito il seguente:

«2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.» »;

e) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è sostituito dal seguente:

«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è altresì determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota di cui al periodo precedente sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse di cui al

presente comma sono erogate direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni.» »;

f) l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

ART. 2.

(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale).

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.»